



Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. – A SOCIO UNICO

Via Olmo Snc - 84092 - Bellizzi (SA)

P.IVA e C.F. 03108240650

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

ANNI 2017 – 2018 - 2019

Sommario

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Applicabilità	7
3. Contesto Organizzativo Interno –Contesto Esterno	12
4. Contesto Esterno	15
5. Aree maggiormente a rischio corruzione	20
6. Formazione del personale	22
7. Controllo e prevenzione del rischio.....	23
8. Obblighi di informativa	25
9. Trasparenza ed accesso alle informazioni	27
10. Rotazione degli incarichi.....	29
11. Relazione dell'attività svolta.....	29
12. Programmazione triennale.....	30

1. Normativa di riferimento

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e s.m.i. (in appresso per brevità "*Legge Anticorruzione*").

Nella stesura del documento si è tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regione ed Enti Locali, nella seduta del 24 luglio 2013, che ha sancito l'intesa, definendo, ai sensi dell'art. 1 commi 60 e 61, della Legge Anticorruzione, gli adempimenti con particolare riguardo:

- a) alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;
- b) all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed all'obbligo di rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- d) alla trasparenza dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla elaborazione del Programma di Trasparenza ed Integrità (PTI).

Inoltre, nella stesura si è tenuto conto della Delibera n. 72/2013 "*Approvazione del Piano Anticorruzione*" della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), quale Autorità nazionale anticorruzione, che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A completamento della normativa di riferimento considerata per la stesura del presente documento devono essere anche richiamati:

1. Il "*Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*", approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
2. Il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso per brevità "*Disciplina Trasparenza*").
3. Le "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

nonché:

4. Il *“Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici”*, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, in attuazione dell’art. 54 del Decreto Legislativo, n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012.
5. Le modifiche introdotte alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e precisamente all’articolo 2, comma 1, sui termini di conclusione del procedimento: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”* e l’inserimento dell’articolo 6-bis che prevede che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.
6. La Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale sono state fornite le *“Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 32 della legge 190 del 2012”*.
7. Le FAQ Art. 1 L.190/2012 Adempimenti nei confronti dell’AVCP.
8. Le Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n°8/2015.
9. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
10. Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;

In base alla normativa tutta di cui sopra, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello di ciascuna amministrazione, invece:

- la Legge Anticorruzione prevede l'adozione del Piano di Prevenzione Triennale (PTPC),

Il PTPC è formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge 190 del 2012, il quale svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 della predetta Disciplina Pubblicità, la quale prevede la possibilità che il PTPC possa contenere anche il PTI. Sia il PTPC che il PTI sono approvati dall'organo legittimato nella stessa amministrazione ad adottare le decisioni politiche e le strategie organizzative aziendali.

Com'è noto, la *ratio* della normativa tutta di cui sopra nasce dall'esigenza di arginare la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo tenuto conto che, come precisato dalla Corte dei conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 2013, la corruzione è diventata da *"fenomeno burocratico-pulviscolare"*, a *"fenomeno politico - amministrativo sistemico"*. In tale lotta alla corruzione la pubblicità rappresenta uno dei momenti essenziali, tenuto conto che la pubblicità favorisce *"forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, ai sensi dell'art. 1 della Disciplina Trasparenza.

In ragione di quanto sopra, sono state introdotte con la normativa in parola, ulteriori importanti novità e precisamente:

1. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
 - a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
3. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

4. L'obbligo delle società partecipate all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 comma da 15 a 33 della Legge Anticorruzione oltre a quelli previsti dall'art. 22, 40 della Disciplina Trasparenza "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o dall'Unione Europea" e cioè quella destinata a soddisfare bisogni della collettività, con riferimento agli interessi pubblici attribuiti. La legge 190/2012 stabilisce in particolare (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. È stabilito che, alle Società partecipate pubbliche, la Legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario. Il PNA obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190. Tuttavia, per evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex 231 di far perno su di esso, ma estendendo l'ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo anche in relazione al tipo di attività (società strumentali/società di interesse generale) e di denominare tali parti "Piani di prevenzione della corruzione". Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un responsabile per l'attuazione del Piano anche per tali società partecipate pubbliche da identificare con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente. Inoltre le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- a. collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- b. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- c. assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013.

2. Applicabilità

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72/2013 nonché il PNA 2016 e la Conferenza Unificata (CU) del 24 luglio 2013 prevedono espressamente quali destinatari, oltre le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate ed a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati quali destinatario.

Essendo l'**AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A. – A SOCIO UNICO** controllata al 100% dal Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano, con la *mission* di Gestore dell'Aeroporto di Salerno, la stessa rientra tra i soggetti destinatari per l'attuazione delle disposizioni della Legge Anticorruzione e della Disciplina Trasparenza e in particolare con riferimento agli obblighi di seguito esposti.

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in appresso per brevità Responsabile) è il Dr. Giovanni Basso, Dirigente della società, il quale deve provvedere:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla valutazione, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori operativi, sulla necessità della rotazione degli incarichi nei settori e alla verifica dell'attuazione della rotazione ove ritenuto necessario, il tutto con riferimento alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

In caso di commissione, all'interno dell'organizzazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile risponde di mancato raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine determinato, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 1) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale e di aver osservato le prescrizioni della legge; 2) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la violazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi e la stessa sarà decisa dall'Organo Sociale competente, tenuto conto della gravità e di tutte le circostanze.

La mancata predisposizione PTPC e la mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo di lavoro e/o dal contratto individuale di lavoro.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile secondo la disciplina prevista contratto collettivo o dal codice civile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo Sociale competente.

Nei casi in cui l'Organo Sociale competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività.

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Con l'approvazione del Presente Piano triennale di prevenzione della corruzione PTCP 2017-2019, che segue il piano di prima adozione PTCP 2015-2016-2017, la Società ha inteso predisporre un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo all'interno della propria struttura.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile. Il PTPC deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dipendenti preposti alla gestione dei settori;
- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Trasparenza

L'obbligo sulla Trasparenza deve tener conto delle disposizioni dettate per le società partecipate dalla Disciplina Trasparenza, con riferimento all'art. 11 comma 2 che rinvia per il relativo contenuto all'articolo 1, comma da 15 a 33 e delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016, della Legge Anticorruzione che prevede la trasparenza quale livello

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili e che la stessa “è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni”, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Oltre agli obblighi di cui alla Legge Anticorruzione, devono essere rispettati anche gli obblighi previsti dalle norme speciali contenute nella Disciplina Trasparenza e precisamente

- gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, ai sensi dell'art. 22;
- gli obblighi di informazioni ambientali di cui all'art. 40.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi e acquisizione di forniture.

In particolare va garantita la massima trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Dovrà essere previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dovrà essere previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale.

Dovrà essere nota, tramite il sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino e/o utenti possano rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni.

Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, sussiste l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale:

- a) la struttura proponente;

- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate sul sito internet istituzionale in ottemperanza all'art. 9 d.lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016.

La mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ed è fonte di responsabilità disciplinare a carico dei Dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

Ai sensi della Disciplina Trasparenza la violazione degli obblighi di responsabilità determina per il Responsabile elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine arrecato e comunque elemento di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Il Responsabile non risponde comunque dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

È, inoltre, prevista una sanzione specifica per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni di società di diritto privato e precisamente una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Responsabile da euro 500,00 a euro 10.000,00.

Codice di Comportamento

Costituisce obbligo definire un Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento deve contenere una specifica indicazione dei doveri e prevedere per tutti i dipendenti il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice di Comportamento va consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

La violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPC, è fonte di responsabilità disciplinare e verrà sanzionato secondo il contratto collettivo.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Sull'applicazione del Codice di Comportamento vigilano i dipendenti preposti alla gestione di ciascuna struttura e le strutture preposte al controllo interno.

Annualmente dovrà essere verificato lo stato di applicazione del Codice di Comportamento e organizzata attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all' Organo Sociale competente, per i provvedimenti di competenza dell'interessato.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.

3. Contesto Organizzativo Interno –Contesto Esterno

L'organizzazione dell'AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A. – a socio unico- si caratterizza per un'efficiente organizzazione operante presso l'Aeroporto SALERNO-Pontecagnano, sito in Bellizzi (SA), Via Olmo s.n.c..

La società è concessionaria dell'Aeroporto di Salerno ed opera in regime di anticipata occupazione ex art.17 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 2009. Inoltre è stata firmata il 22 febbraio del 2013, con l'ENAC, la concessione per la gestione totale.


Lo Statuto Sociale, attualmente vigente, è stato adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 21/10/2016.

Lo Statuto Sociale prevede le figure del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale.

Nell'anno 2016 vi è stata la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e la contestuale nomina a Presidente e legale rappresentante dell'Ing. Antonio Ferraro, come da verbale Assembleare del 21.10.2016.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Ing. Antonio Ilardi Amministratore Delegato all'Area Tecnica, con verbale del 15.11.2016.

L'assetto organizzativo è strutturato in settori così articolati:



L' organico del personale è attualmente di complessive n 28 unità di cui:

Dirigente n. 1, con la qualifica di Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordinatore in posizione apicale nell' organizzazione aziendale.

- Quadri n. 3
- Impiegati amministrativi n. 6
- Operai n. 17
- Co.co.co. n. 1

Tutto il personale ha in essere un contratto a tempo indeterminato, il co.co.co. è disciplinato da un contratto di 12 mesi.

Il rapporto del personale è regolato, oltre che dal codice civile ed altre normative del settore, dal Contratto Collettivo Nazionale Assaeroporti, di cui la società è associata. In ragione della classificazione adottata con il CCNL, il personale in organico è ripartito secondo la seguente classificazione:

- Livello 1 n. 2
- Livello 2B n. 1
- Livello 3 n. 4
- Livello 4 n. 6
- Livello 5 n. 14

Per il Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordinatore trova applicazione il CCNL dei Dirigenti del Commercio.

Il Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordinatore, Dr. Giovanni Basso, essendo l'unico Dirigente, ha assunto il ruolo di Responsabile.

4. Contesto Esterno

La provincia salernitana, territorio nel quale insiste la Società consortile, si sviluppa su una superficie di circa 5 mila Km² ed ha una popolazione di poco più di un milione e centomila abitanti.



Fonte: Il sole 24 ore

Salerno rappresenta la seconda provincia della Campania e l'ottava provincia italiana per popolazione residente, dopo Roma (oltre 4,1 milioni), Milano (3,1 milioni), Napoli (3 milioni), Torino (quasi 2,3 milioni), Bari, Palermo e Brescia (tutte e tre con circa 1,5 milioni di abitanti).

L'intera provincia è costituita da 158 comuni, dei quali appena quattro con oltre 50 mila abitanti: Salerno (140 mila), Cave de' Tirreni (53 mila), Battipaglia e Scafati (poco oltre 50 mila). Seguono Nocera Inferiore (46 mila), Eboli (38 mila), Pagani (36 mila), Angri (32 mila), Sarno (31 mila), Pontecagnano Faiano (25 mila) e Nocera Superiore (24 mila).

La densità abitativa (220) risulta inferiore rispetto a quella rilevata per la provincia di Napoli (2630) e Caserta (345) che spingono la media regionale (429) molto al di sopra del valore nazionale (200). Nella tabella seguente si riporta la distinzione per classi di età della popolazione residente.

Popolazione residente della provincia di Salerno distinta per età

Province e regioni	0- 19	20-59	60 e oltre	Totale
Caserta	205.825	520.768	196.520	923.113
Benevento	52.495	153.454	77.814	283.763
Napoli	711.505	1.742.254	673.631	3.127.390
Avellino	79.685	237.222	113.307	430.214
Salerno	217.053	613.765	274.667	1.105.485
CAMPANIA	1.266.563	3.267.463	1.335.939	5.869.965
ITALIA	11.310.660	32.826.027	16.645.981	60.782.668

Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Istat – dati al 31/12/2013


Rispetto al resto della Campania, la popolazione salernitana presenta dei livelli di istruzione maggiormente elevati distinguendosi essenzialmente per due ordini di motivi: in primo luogo, perché essa presenta una buona dotazione di strutture per l'istruzione; in secondo luogo, perché essa fa registrare una più contenuta percentuale di giovani che abbandona gli studi e, parallelamente, una più alta incidenza di laureati.

A spingere verso l'alto il livello d'istruzione dei residenti contribuisce, da un lato, la spiccata terziarizzazione del tessuto produttivo locale alla quale è associata una maggiore domanda di lavoro qualificato e, dall'altro, la presenza nel capoluogo di diversi enti dell'Amministrazione pubblica fra i quali l'Università degli studi di Salerno che è uno dei più importanti atenei del Mezzogiorno.

Per analizzare la qualità della vita della popolazione salernitana, risulta utile altresì far riferimento al tradizionale dossier de "Il Sole 24 Ore" (Si veda il rapporto "Qualità della vita 2016" disponibile sul sito de Il Sole 24

Lo studio della qualità della vita nelle 110 Province italiane, viene effettuato prendendo in esame sei grandi aree tematiche (tenore di vita, affari e lavoro, servizi/ambiente/salute, ordine pubblico, popolazione e tempo libero) ed altrettanti parametri per ciascuna area.

Da queste sei graduatorie generali, viene calcolato successivamente, per ciascuna provincia, il punteggio medio ottenendo così la classifica finale dalla quale risulta che, per l'anno 2016, Salerno occupa la 103^a posizione (perdendo 11 posti rispetto alla precedente rilevazione), preceduta da Avellino 93^a (in precedenza 81^a) e Benevento 86^a (in precedenza 99^a) seguita dalle altre due province campane, Napoli 107^a (in precedenza 101^a) e Caserta 108^a (uguale posto in precedenza).



Fonte: Il sole 24 ore

Tra i valori che maggiormente colpiscono, per quanto di interesse in questa sede, oltre quelli già citati legati all'andamento dell'economia e alla qualità della vita complessiva, risultano quelli relativi a Giustizia Sicurezza Reati (la provincia salernitana in relazione a questo specifico ambito occupa il 104° posto – con un miglioramento di una posizione rispetto alla precedente rilevazione). La provincia di Salerno si posiziona tuttavia 87a in relazione all'indicatore "Truffe e frodi informatiche ogni 100mila abitanti - 2015" e 101a in relazione all'indicatore "Quota cause pendenti ultratriennali su totale pendenti".⁴ Di seguito il dettaglio degli indicatori relativi al settore "Giustizia Sicurezza Reati".

Giustizia Sicurezza Reati – indagine "il sole 24 ore"			
Sottosettore	Posizione	Valore	Punti
Furti in casa ogni 100mila abitanti - 2015	27	223,4	506
Sciippi e borseggi ogni 100mila abitanti - 2015	58	150,6	127
Indice di rotazione contenzioso (cause definite su nuove iscritte) - 2015	73	1,1	556
Rapine ogni 100mila abitanti - 2015	75	39,1	127
Truffe e frodi informatiche ogni 100mila abitanti- 2015	87	262	319
Furti d'auto ogni 100mila abitanti - 2015	92	177,1	63
Quota cause pendenti ultratriennali su totale pendenti - 2015	101	45,1	71
Totale per settore	104	-	189

Fonte: Il sole 24 ore

Particolarmente significativa appare in proposito la "Relazione sulle attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2013)", presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno, dalla quale emerge relativamente al territorio della provincia di Salerno un contesto economico sociale caratterizzato da: *"la penetrazione dei clan nel tessuto economico mediante l'aggiudicazione di lavori pubblici connessi ad iniziative di riqualificazione urbana, portuale, costiera e turisticheche spesso vede la connivenza necessaria di amministratori pubblici... .. Sono, inoltre acclarate le ingerenze della camorra nei grandi appalti pubblici... .. e si registrano tentativi di infiltrazione mafiosa nel mondo delle istituzioni amministrative e politiche locali"* (entrambi gli indicatori sono riferiti al 2015).

È appena il caso di ricordare che l'indice della qualità della vita è influenzato in misura determinante dal mercato del lavoro, il quale prosegue la dinamica negativa registrata già nel corso dell'ultimo biennio. Il calo degli occupati registrato nella provincia di Salerno tra il 2010 e il 2014 è stato di circa quarantaquattromila unità, una variazione del -1,3% che si è mostrata in linea con il dato regionale e nazionale.

Secondo gli ultimi dati forniti dal Sistema camerale¹, al pari di quanto accaduto al livello nazionale, anche il territorio salernitano ha registrato un periodo di recessione, che interrompe due annualità in cui la crescita, seppur di dimensione contenuta, era risultata positiva.

¹Si veda il rapporto di Unioncamere Campania, Istituto Tagliacarne e CCIAA di Salerno "Le dinamiche economiche della provincia di Salerno nel 2014 e le prime prospettive per il 2015" edizione luglio 2015.


Nello specifico, l'analisi dello scenario macro-economico evidenzia che il 2014 (ultimo anno oggetto di analisi) è stato segnato da una pesante flessione del 2% che ha vanificato interamente i progressi, seppur modesti, intercorsi nel biennio precedente (2012: + 0,8%; 2013: + 0,3%). Raffrontando in termini assoluti il valore aggiunto del 2011 con quello attuale, si osserva un calo complessivo dello 0,9%, in linea con quanto stimato a livello nazionale (-0,8%).

Nel complesso, si può ritenere che il 2014 abbia allineato la provincia di Salerno con il gruppo delle province dove la crescita è più debole, dopo che negli anni precedenti si erano rilevati standard in linea ed anche migliori della media nazionale. L'ultima flessione risulta, infatti, superiore a quella della macro-area di riferimento (-1,1%), ed è comparabile alle sole province campane meno dinamiche, quali Caserta (-2,2%) e Avellino (-2,1%).

Nel medio periodo (2011-2014), la posizione relativa della provincia di Salerno risulta peggiore di Napoli (+ 1,8%) ed Avellino (+ 0,4%), uniche due province in area positiva, ma risulta meno critica di Caserta (-2,9) e di Benevento (-3,4%) dove l'impatto negativo della crisi è stato più profondo.

In termini di valore aggiunto pro-capite tali dinamiche hanno determinato per l'intera regione Campania un peggioramento in valore assoluto, ma un miglioramento della propria posizione nella graduatoria nazionale stilata per questo indicatore. Nello specifico, il valore aggiunto pro-capite campano si è ridotto di 222 euro passando dai 15.231 euro del 2011 ai 15.009 del 2014 (-1,5%); l'entità del calo è più consistente se si osserva la variazione tra il 2014 e il 2013 che si è attestata al - 1,9%. In termini relativi, tuttavia, la Campania ha guadagnato qualche posizione nella graduatoria nazionale passando, tra il 2012 e il 2013, dalla 19-esima alla 17-esima posizione e, ancora, nell'ultimo anno alla 16-esima. Il deficit, rispetto alla media del Paese, permane comunque evidente: il valore aggiunto campano nel 2014 è pari ad appena il 62,5% di quello nazionale.

Variazioni % del valore aggiunto a prezzi base e correnti fra 2013 e 2014 nelle province campane, regione Campania, Sud e Isole e Italia.



Fonte: Elaborazione su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne

In conclusione si può ritenere che dall'analisi del contesto esterno di riferimento emergono delle interferenze che potrebbero far incrementare seppur in maniera lieve il rischio di corruzione cui è sottoposta la realtà aziendale. Tuttavia tali considerazioni si contrappongono alle evidenze che si rilevano dall'analisi del contesto aziendale il quale, in sintesi, è contraddistinto dall'assenza di eventi corruttivi registrati, dalla limitata mission da perseguire e, infine, dall'assenza di personale dipendente. Per le sue peculiari caratteristiche, inoltre, la Società Consortile s'interfaccia con pochi interlocutori (in primis i soci e la società partecipata), la quasi totalità insistenti sull'unico ed omogeneo contesto provinciale di riferimento ed il più dei quali aventi natura pubblica ed essi stessi assoggettati alle disposizioni anticorruzione.

Tali conclusioni saranno tenute in considerazione ai fini dell'individuazione preliminare delle aree di rischio ed ai fini della graduazione del rischio di ciascun processo nonché nella scelta delle misure da intraprendere

5. Aree maggiormente a rischio corruzione

L'Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.P.A. ha sempre posto particolare attenzione al contrasto del fenomeno corruttivo ed è intervenuta immediatamente una volta entrata in vigore la Legge Anticorruzione, disciplinando i procedimenti ritenuti più a rischio in ragione dell'attività esercitata e precisamente la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Infatti, per tali procedimenti ha già adottato il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori con determina del Presidente del Cda del 20/02/2015 ratificata nel Cda del 27/02/2015.

Oltre a questi interventi si è proceduto ad emanare:

- 1) un Codice di Comportamento per il personale approvato dal Consiglio d' Amministrazione nella seduta del 05/10/2015 (allegato A al presente documento e parte integrante);
- 2) Clausola di Integrità da sottoscrivere da parte dei partecipanti alle procedure di gara, degli offerenti e dei contraenti (allegato B al presente documento e parte integrante);
- 3) Carta dei Servizi con riferimento alla particolare attività.

Si ritiene, pertanto, di aver effettuato interventi significativi per gli specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa.

Pertanto, come nel corso del 2015, nell'anno 2016 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) richiedano un'implementazione e/o intervento strutturale. Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione conferma le fasi del processo di gestione del rischio, come già previste nel precedente PTCP.

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del presente PTPC presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

Settori Coinvolti	Attività di rischio	Grado di rischio
Amministrazione- Cda e Amministrazione della società	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	ALTO
Amministrazione	Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale, dei collaboratori e soggetti esterni	MEDIO
PH Manutenzione	Gestione rifiuti e applicazione normativa D. Lgs. 81/2008	ALTO
Amministrazione	Gestione di contratti di locazione o concessioni attive/passive	ALTO
Responsabile ufficio attività negoziale	Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto. Attività relative a progettazione, validazione, direzione e collaudo.	MEDIO
Contabilità / PH Manutenzione	Gestione cassa/ economato e magazzino.	MEDIO
Responsabile ufficio attività negoziale	Redazione provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni. Gestione procedure affidamento. Redazione e stipula contratti. Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.	MEDIO/ALTO
PH Progettazioni / PH Manutenzione Responsabile ufficio attività negoziale / Contabilità	Gestione attività contabile relativa a lavori, forniture e servizi. Gestione controllo DURC. Gestione controlli. In generale attività Aeroportuale.	MEDIO
Consiglio di amministrazione	Processo di valutazione del personale - Assunzioni	MEDIO/ALTO
Consiglio di amministrazione	Progressioni di carriera	MEDIO
PH Terminal	Vendita biglietteria e servizi aeroportuali	MEDIO
PH Progettazioni / PH Manutenzione / PH Terminal / Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore Responsabile ufficio attività negoziale	Selezione fornitori	ALTO
Direttore Aree Amministrazione Finanza e Controllo di gestione-Coordiatore	Accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche	ALTO

A valle di una fase di approfondita analisi delle attività realizzate nel corso del 2016, non è stata evidenziata l'esistenza di ulteriori attività esposte al rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dai Funzionari preposti ai settori. Nel corso del 2017 verrà proseguita l'attività di controllo al fine di evidenziare eventuali variazioni nelle attività di rischio e in eventuali nuovi soggetti coinvolti.

6. Formazione del personale

La Legge Anticorruzione prescrive che il Responsabile individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile provveda a definire, le procedure appropriate per formare i dipendenti sopra citati.

Nel corso del 2016 il Responsabile ha effettuato specifica attività di formazione in-house che ha riguardato i quadri direttivi ed i responsabili di settore.

Il corso formativo verrà ripetuto nel corso del 2017 e così ogni anno.

La partecipazione è stata inoltre certificata dal Responsabile che ha non ha rilevato casi di mancata partecipazione ingiustificata e/o valutazioni negative che sarebbero state oggetto di azioni disciplinari.

7. Controllo e prevenzione del rischio

Il presente PTPC è destinato a tutto il personale dipendente.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo PTPC e delle norme del Codice di Comportamento la cui diffusione, conoscenza e controllo continuo verrà effettuata a cura del dipendente preposto alla gestione del settore, in raccordo con il Responsabile.

In particolare, ogni trimestre verranno effettuate interviste al personale.

Verranno, infine, adottate forme di presa d'atto del PTPC da parte di dipendenti, sia al momento dell'assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza periodica e precisamente in occasione delle interviste.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà i dipendenti preposti alla gestione dei servizi ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge Anticorruzione, il Responsabile dovrà con cadenza periodica:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale
- effettuare tramite l'ausilio del servizio ispettivo, ispezioni e verifiche presso ciascun settore al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Nello svolgimento delle attività è assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce, chi ne organizza l'archiviazione e chi esercita il controllo e chi la remunera. Le singole attività devono essere gestite esclusivamente dalle persone preposte e incaricate nelle aree di riferimento. L'eventuale sostituzione o l'intervento di persone estranee all'area interessata per il compimento di un'attività alla stessa riferita devono essere giustificate, comunicate al Responsabile anticorruzione ed autorizzate. In ipotesi di necessità e urgenza, le eventuali deroghe alla separazione delle competenze dovranno essere motivate e specificamente autorizzate.

Viene posta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o attuale, che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha infatti introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice etico di comportamento. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al coordinatore dell'area, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente. Qualora il conflitto riguardi il coordinatore dell'area, sarà il responsabile per la prevenzione a valutare le iniziative da assumere. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione, verranno effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che sarà previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

8. Obblighi di informativa

I dipendenti preposti alla gestione delle strutture coinvolte nelle attività a maggior rischio, sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto delle disposizioni aziendali;
- 2) al monitoraggio dei rapporti, mediante acquisizione di una dichiarazione dei dipendenti, con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione e di illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

A tal proposito, si rammenta che la Legge Anticorruzione, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico e che tale norma viene recepita dall' Aeroporto di Salerno- Costa D'Amalfi Spa con il presente PTCP.

Nel dettaglio, vi è un dovere generale di segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate al Responsabile anticorruzione. Può essere oggetto di segnalazione meritevole di tutela qualsiasi atto o fatto, a prescindere dalla sua rilevanza penale, che comporti un pregiudizio ingiustificato per la Società a causa di un interesse personale, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice Etico di Comportamento.

Sono meritevoli di considerazione e tutela anche le segnalazioni e denunce che provengono da soggetti terzi, collaboratori, fornitori, consulenti.

L'identità del denunciante non viene rivelata senza il suo consenso, a meno che ciò non risulti necessario per le esigenze di difesa dell'incolpato. La denuncia deve essere il più possibile circostanziata. Qualora le segnalazioni, a seguito di attività di verifica circa la fondatezza delle stesse, abbiano rilevanza disciplinare o penale si procederà secondo le disposizioni della normativa vigente di riferimento.

Colui che denunci una condotta penalmente rilevante o comunque un interesse personale rilevante in contrasto con quello riconducibile all'attività di lavoro prestata presso questa Società merita il massimo rispetto e non è passibile di atteggiamenti o misure discriminatorie o colpevolizzanti o penalizzanti o sanzionatorie per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso di cui alla l. 241/90. La tutela del denunciante non trova applicazione nel caso in cui vengano riportate notizie false rese con dolo o colpa.

In generale, sussiste un obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza di segnalazioni, pena l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Al fine di garantire la riservatezza del denunciante, la riservatezza della segnalazione e l'identità dei soggetti segnalati per la durata degli accertamenti necessari, è disponibile per l'invio delle segnalazioni l'indirizzo di posta

Elettronica del Responsabile anticorruzione; g.basso@aeroportosalerno.it; nel corso del 2017 saranno compiute azioni di sensibilizzazione sui diritti ed obblighi relativi alla segnalazione di condotte illecite anche attraverso l'invio di una specifica comunicazione finalizzata ad informare tutti i dipendenti sull'utilizzo dello strumento di segnalazione e sul loro diritto ad essere tutelati (tutela del whistleblower).

9. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dal D.Lgs. 33/2013, come *“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e imparzialità”* costituisce ora *“livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti sociali e civili”*. Principi richiamati e disciplinati dalla Disciplina Pubblicità.

La Legge Anticorruzione prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali relativamente alle seguenti informazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini – le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un’agevole comparazione – (art. 1 comma 15);
- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16): in quest’ambito sono da pubblicare: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera/servizio/fornitura, l’importo delle somme liquidate (art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 comma 16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 comma 28);
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l’art. 1 comma 30 stabilisce l’obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

In ragione della Disciplina Trasparenza devono essere ottemperati anche gli obblighi:

- di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- di pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40).
- Il RPC trasmette alla controllante le informazioni e i documenti per adempiere agli obblighi dell'art. 22

Sul sito www.aeroportodisalerno.it è accessibile la sezione "Società trasparente" che contiene numerose informazioni che si ritengono attuative dell'obbligo della Legge 190/2012.

Tempestivamente tali informazioni sono pubblicate sul sito internet istituzionale in ottemperanza all'art. 9 d.lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n° 97/2016.

Il responsabile della pubblicazione del dato è il Responsabile ICT Sig. Marco Labruna.

10. Rotazione degli incarichi

La legge Anticorruzione al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile verifica periodicamente, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, l'effettiva esigenza della rotazione degli incarichi.

I dipendenti preposti alla gestione dei settori sottopongono al Responsabile una relazione sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio.

Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

Al fine di scongiurare un rallentamento nell'esercizio delle attività, la rotazione degli incarichi non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dipendenti preposti alla gestione dei settori.

La Società assicura, nei limiti del possibile, tenuto anche conto di quanto specificato in termini di competenze e professionalità, la rotazione del personale preposto alle attività di particolare rischio, con riferimento rispetto alle stesse alle diverse fasi in cui si articola il processo, con cadenza regolare, non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi, da valutarsi e motivarsi nei singoli casi.

L'attuazione della misura avviene in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e da salvaguardare la continuità della gestione. La rotazione non deve e può infatti tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad unità operative cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

La ratio è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario/referente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

Nel caso in cui la rotazione non fosse possibile, ovvero in ipotesi di necessità e urgenza, le eventuali deroghe dovranno essere motivate e dovranno essere sottoposte all'attenzione del Responsabile anticorruzione per la conseguente autorizzazione. La Società assicura altresì, nei limiti del possibile, che nell'espletamento delle attività o delle fasi di maggiore delicatezza ed esposizione, venga assicurata la presenza di due persone.

Nel caso di avvio di procedimento penale o disciplinare il dipendente viene assegnato ad altro incarico.

11. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

12. Programmazione triennale

Il programma triennale risentirà nelle attività previste dal piano di sviluppo aeroportuale, a seguito delle quali ci sarà la chiusura temporanea dello scalo con attività ridotte.

Anno 2017

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2016.
- b) Confronto con il socio unico per le attività di programmazione degli interventi previsti dal PSA.
- c) Implementazione delle procedure poste in essere nel 2016.
- d) Verifica della possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione.
- e) Verifica dell'effettività dei Regolamenti o disposizioni generali adottati.

Anno 2018

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2017.
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità, eventualmente riscontrate.
- c) Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2017.

Anno 2019

- a) Audit interni con cadenza trimestrale.
- b) Predisposizione del modello 231
- c) Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2018.